

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. DEL

COMUNE DI ORIO LITTA

Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire Commissioni Consultive Permanenti, stabilendone le competenze e determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della convalida degli eletti.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali e non e sono nominati dal Consiglio con votazione palese, nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva. Le Commissioni sono costituite da un numero dispari di componenti. Nelle Commissioni è assicurata la presenza di almeno un rappresentante della minoranza.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un membro della Commissione eletto dal Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale stesso procede alla sostituzione.

Art. 2

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro trenta giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del proprio Vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomina e le designazioni predette al Consiglio Comunale.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine.

8. Per tematiche di motivata urgenza, le Commissioni possono essere riunite anche entro le 24 ore precedenti.

Art. 3

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri, salvo le diverse disposizioni di legge.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco, i membri della Giunta ed i Consiglieri delegati possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni senza diritto di voto.

Art. 4

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.
3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare.
4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 5

Verbale delle sedute

1. Per ciascuna riunione il Presidente cura la redazione, entro i 5 giorni ad essa successivi, di un verbale che illustra i lavori effettuati dalla Commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati.
2. Il verbale deve essere depositato presso gli Uffici Comunali, a disposizione dei Consiglieri, del Sindaco, della Giunta e del Segretario Comunale.